

COMUNE DI VIGGIANELLO

(Provincia di Potenza)

C./so Senatore De Filpo, 26 - 85040 Viggianello -Potenza- C.F. 84002150765
☎ 0973/664311 - 📧 fax 664313 - E-mail: comune@comune.viggianello.pz.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERA N. 01

DEL 12 01.1012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI.-

L'anno **duemiladodici** il giorno **dodici** del mese di **gennaio** alle ore **18,30** nella Sede Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Luca ROTONDI, nominato con D.P.R. in data 19.09.2011, assunto al protocollo comunale in data 04.10.2011 al n. 6189 tramite la Prefettura di Potenza, assistito dal Segretario del Comune Dr. Mario O. Bonafine, ha adottato con le prescritte formalità di legge la seguente deliberazione assunta con i poteri del **Consiglio Comunale**, premettendo che sulla inerente proposta hanno espresso parere favorevole:

-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
data 09.01.2012

IL RESPONSABILE

F.TO: A.Mastrolorenzo

-il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile non esprime parere poiché l'atto non richiede impegno contabile-

IL RESPONSABILE

PREMESSO

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 - legge finanziaria 2003 - pubblicata sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2002 , all'articolo 13 prevede che , con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'Ente Locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'Ente Locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'Ente Locale, determina l'estinzione del giudizio. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

CONSIDERATO

L'art. 13 della Legge finanziaria 2003 introduce , dunque , la possibilità, per gli Enti locali, di prevedere una sanatoria per le obbligazioni pregresse relativamente ai tributi di loro competenza. Lo scopo della disposizione è rappresentato da un'occasione per favorire l'emersione "spontanea" - senza oneri accertativi - di ciò che non risulta dichiarato o risulta di difficile riscossione , anche in considerazione delle esigue risorse umane di cui dispone la struttura tributaria dell'Ente

Deve considerarsi , inoltre , che si tratta di una facoltà: *"i comuni possono stabilire...la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni"*. La sfera gestionale dei tributi locali ,infatti, è sottratta alle attribuzioni statali, e ogni determinazione in merito non può che avvenire nell'ambito della sfera decisionale degli Enti titolari dell'imposta. Al di là della formulazione forse poco chiara della norma *"...con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi..."*, data la rilevanza della questione, il tutto sembra dover essere opportunamente collocato all'interno dell'attività regolamentare dei Comuni, con deliberazioni da assumere da parte del Consiglio Comunale. Si rileva,inoltre, che , come per tutte le competenze attribuite alla potestà regolamentare, il legislatore non pone alcun vincolo temporale per l'esercizio della facoltà.Lo strumento può essere applicato soltanto ai tributi la cui titolarità e il cui gettito siano integralmente attribuiti all'Ente locale: sono quindi esclusi, ad esempio, la compartecipazione ai tributi erariali, le addizionali all'IRPEF e l'IRAP.

L'art. 52, comma 2, precisa che l'entrata in vigore di tutte le disposizioni regolamentari è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di adozione del relativo regolamento; disposizioni successive hanno inoltre collegato il termine di approvazione dei regolamenti a quello di approvazione dei bilanci di previsione, con decorrenza riferita allo stesso anno d'imposta cui si riferisce lo stesso bilancio di previsione. Occorre però valutare tale indicazione alla luce, e considerando gli effetti, della disposizione regolamentare che si va introducendo. Qualora infatti la norma regolamentare disciplini aspetti procedurali (e quindi diretta ad incidere sui provvedimenti da emettere nel corso dell'iter procedurale) e rechi interventi agevolativi per il contribuente, essa può operare immediatamente, cioè con riferimento ai provvedimenti che vengono emessi a decorrere del giorno successivo a quello di adozione (ovvero esecutività) del regolamento. La ratio della norma che prevede l'entrata in vigore al 1° gennaio successivo, in caso di adozione oltre il termine per

l'approvazione del bilancio, è quella di tutelare il contribuente di fronte a obblighi troppo imminenti, l'inosservanza dei quali potrebbe in futuro essere sanzionata. Nel caso della disposizione in esame, non avrebbe alcun senso introdurre un provvedimento agevolativo, e dilazionarne l'entrata in vigore; di conseguenza la facoltà è esercitabile in qualunque momento, senza alcun vincolo temporale.

RITENUTO

Doversi determinare :

- i tributi a cui applicare il condono
- le eventuali fattispecie particolari nell'ambito del singolo tributo
- le modalità di accesso all'istituto, con gli adempimenti previsti per i contribuenti, e i relativi termini (non inferiori comunque a 60 giorni)
- le modalità di applicazione del condono e l'ammontare del beneficio concesso:
 - riduzione (ma non esclusione) delle imposte e tasse
 - esclusione o riduzione degli interessi
 -
 - esclusione o riduzione delle sanzioni
- l'eventuale applicazione agli atti di accertamento già notificati e non ancora divenuti definitivi
- l'eventuale applicazione alle liti pendenti

Per quanto riguarda la misura delle agevolazioni, occorre considerare che la normativa già prevede evidenti agevolazioni legate alle casistiche che più hanno attinenza con la sanatoria. Ad esempio, ai fini della quantificazione della riduzione delle sanzioni, esiste già una disposizione che prevede la riduzione ad 1/4 di queste qualora il contribuente provveda a versare le somme richieste a seguito della notifica di un atto di accertamento

Ne consegue che se il Comune stabilirà, in caso di spontanea auto-denuncia del contribuente, una sanzione superiore al 25%, nessun contribuente troverà conveniente aderire alla sanatoria. Laddove non si tratti di una omissione totale, bensì di un atto in rettifica, la convenienza al condono spontaneo si ridurrebbe decisamente ;la sanzione ridotta in questo caso è pari al 12,5%. Per quanto riguarda invece gli interessi, va considerato che il contribuente potrebbe facilmente sbagliare i calcoli, e la norma prevede che se la somma versata non è corretta la definizione non si perfeziona, con pesanti conseguenze sia per il contribuente che per il Comune.

Anche l'eventualità che sia il Comune ad effettuare i calcoli appare francamente poco compatibile con obiettivi di ottimizzazione e di snellezza dei procedimenti, con pesanti oneri a carico della struttura tributaria dell'Ente. Un **giusto equilibrio** è forse rappresentato dalla richiesta al contribuente dell'intero tributo oggetto della definizione, con esclusione degli interessi e graduando le sanzioni : dal 2004 al 2007 applicando una sanzione del 10% rispetto al tributo dovuto , dal 2008 al 2011 applicando una sanzione del 5% rispetto al tributo dovuto . Tanto realizza l'obiettivo di un gettito tributario verosimilmente pari all'ipotesi in cui venisse applicato l'interesse al saggio legale , ma con il vantaggio di semplificare le operazioni di calcolo da parte del contribuente e , di converso , semplificando le verifiche da parte dell'ufficio

Questo consentirebbe di realizzare, al contempo:

- l'offerta ai contribuenti di una opportunità che induca all'auto-denuncia
- ai contribuenti che hanno puntualmente adempiuto agli obblighi tributari , nessuna sostanziale contrarietà causata da agevolazioni troppo pronunciate, nonché il vantaggio "collettivo" del recupero di risorse conseguente alla riduzione dell'area di elusione e/o evasione
- una facile gestione della problematica per la struttura tributaria
- un rientro effettivo di risorse senza variazioni troppo rilevanti rispetto all'eventuale risultato dell'attività di accertamento
- una dimensione sostanzialmente "etica" di tutta la problematica

PRESO ATTO

Come si è visto, le agevolazioni sopra elencate *possono* essere introdotte anche nel caso in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede

giurisdizionale. Nel caso in cui l'agevolazione voglia essere applicata anche agli atti di accertamento già notificati (ma non ancora divenuti definitivi), il termine previsto per gli adempimenti dei contribuenti non potrà comunque essere troppo lungo. In questo caso infatti è opportuno che il Comune, per dare la massima possibilità di adesione all'istituto, sospenda le riscossioni per gli atti già emessi, nonché l'emissione di nuovi atti. Va ricordato che, in assenza di proroghe specifiche, tutte le operazioni di accertamento vanno comunque completate entro le scadenze previste dal legislatore. Per quanto riguarda le liti pendenti (le controversie per le quali non è ancora intervenuta pronuncia, non più impugnabile, emessa dagli organi della giurisdizione tributaria) i contribuenti, in sede di accesso all'istituto, dovranno chiedere al giudice competente la sospensione del giudizio; l'adempimento degli obblighi tributari ne determinerà poi l'estinzione. Nel caso di contenzioso in atto la semplice richiesta del contribuente di volersi avvalere della sanatoria introdotta dall'Ente Locale comporterà la sospensione del procedimento (in qualunque grado esso si trovi). In seguito il giudizio si estinguerà qualora il contribuente abbia adempiuto totalmente agli obblighi imposti dal provvedimento di sanatoria introdotto.

Resta da spiegare l'apparente contrasto tra l'art. 13 appena commentato e i successivi artt. 15 e 16 della stessa legge finanziaria 2003. Dalla lettura combinata emerge chiaramente che restano al di fuori della possibilità di definizione prevista dall'art. 15 gli accertamenti in materia di tributi locali, in attesa che i futuri regolamenti comunali provvedano, *eventualmente*, a emanare le norme attuative previste dall'art. 13. Allo stesso modo, in assenza di un apposito atto dell'Ente locale impositore, i giudici non potranno sospendere automaticamente le controversie in corso in materia di tributi locali. Anche in questo caso, la preclusione emerge dalla lettura combinata degli artt. 13 e 16 della stessa Legge finanziaria. L'art. 13 presenta quindi carattere di norma speciale, con contenuto prevalente sia sulle disposizioni dell'art. 15 che su quelle dell'art. 16. A tale conclusione perviene anche l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della circolare n. 12 del 21 febbraio 2003, al punto 11.1.5.

ATTESO

Che l'Ente ha di già introdotto l'istituto del condono dei tributi locali ai sensi del citato articolo 13 della legge 289/2002, per il periodo 1999/2003 , giusta deliberazione consiliare n° 7 del 21/02/2004

Che la profonda riforma introdotta dal Governo Centrale per la fiscalità locale , che ha avuto attuazione dal 1° gennaio 2012 , induce l'Ente a ritenere opportuno estendere l'istituto del condono dei tributi locali sino al 2011

VISTO

Il regolamento per il condono dei tributi locali, predisposto dal R.d.S dell'Ente , composto da n° 10 articoli e, ritenuto valido e meritevole di approvazione

Il D.Lgs 267/2000

D E L I B E R A

- 1) La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- 2) Per le motivazioni espresse in narrativa , che ivi si intendono integralmente trascritte , **APPROVARE** il regolamento per il condono dei tributi locali, predisposto dal R.d.S dell'Ente , composto da n° 10 articoli, allegato sub <<A>> alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale
- 3) **DEMANDARE** al R.d.S. dell'Ente l'attivazione dei provvedimenti di propria competenza, ivi compresa la predisposizione della documentazione necessaria finalizzata alla pubblicizzazione delle disposizioni regolamentari di che trattasi
- 4) Stante l'urgenza , evincibile in re ipsa , **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile (*rectius* : esecutivo) ai sensi dell'art 134-comma 4 -D.L.vo 267/2000

ALLEGATO A



COMUNE DI VIGGIANELLO

PROVINCIA DI POTENZA

REGOLAMENTO PER IL CONDONO

DEI TRIBUTI LOCALI

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.1

OGGETTO

Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art.52,commi 1 e 2 del d.lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data di approvazione del presente regolamento, in materia di imposta comunale sugli immobili, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.

Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.

Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

CAPO I

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI NON DEFINITI

ART.2

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31.12.2011, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art.10,comma 4,del d.lgs.n.504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2011, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento e di liquidazione previsti dall'art.11,del d.lgs.n.504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art.1 comma 161 L.296/2006, con il versamento dell'imposta dovuta incrementata di una sanzione del 5% rispetto al tributo dovuto per le annualità dal 2008 al 2011, elevata al 10% per le annualità dal 2004 al 2007.

Ai fini di cui al comma precedente, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro il 31/03/2012, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art.1 comma 161 L.296/2006.

L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art.10,comma 4,del d.lgs.n.504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione,dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta,con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART.3

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31.12.2011 ,non hanno presentato la denuncia prevista dall'art.70,comma 1 e 2,del d.lgs.n.507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2011, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art.71,comma 1,del d.lgs.n.507 del 1993,possano definire i rapporti tributari relativi alle annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art.1 comma 161 L.296/2006 ,mediante il versamento di una somma pari alla tassa incrementata di una sanzione del 5% rispetto al tributo dovuto per le annualità dal 2008 al 2011 ,elevata al 10% per le annualità dal 2004 al 2007.

Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro il 31/03/2012, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata,a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate. **3.** L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2,per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art.70,commi 1 e 2,del d.lgs.n.507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia,dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta,con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Ai fini della quantificazione del tributo da versare si dovrà tenere conto anche dell'addizionale e della maggiorazione ex ECA,di cui all'art.3,comma 39,della Legge 28.12.1995, n. 549, fissata nella misura del 10% del tributo netto dovuto, nonché del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'art.19,comma 5,del D.Lgs.30.12.1992,n.504, che è fissato nella misura del 5%.

ART. 4

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

I soggetti passivi della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche che,alla data di approvazione del presente regolamento, non hanno presentato la denuncia prevista dall'articolo 50,commi 1 e 2 del D.L gs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa o che, pur non essendo tenuti alla presentazione della denuncia, nel caso di occupazione temporanea, non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa, ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'articolo 51,comma 2,del D.Lgs.n.507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art.1 comma 161 L.296/2006, con il versamento di una somma pari alla sola imposta incrementata di una sanzione del 5% rispetto all'imposta dovuta per le annualità dal 2008 al 2011 ,elevata al 10% per le annualità dal 2004 al 2007.

I soggetti passivi della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'articolo 50,commi 1 e 2 del D.Lgs.n.

507 del 1993, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti o che, pur non essendo tenuti alla presentazione della denuncia, nel caso di occupazione temporanea, non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa, ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi liquidazione previsti dall'articolo 51, comma 1, del D. Lgs. n. 507 del 1993, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art.1 comma 161 L.296/2006, con versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta, oltre gli interessi legali.

CAPO II
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI
ART. 5

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI IN MATERIA DI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI,

Gli atti d 'accertamento d 'ufficio, d'accertamento in rettifiche delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazioni e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini previsti dall'art.21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.54 6, possono essere definiti con il versamento di una somma pari all'imposta dovuta incrementata di una sanzione del 5% rispetto al tributo dovuto per le annualità dal 2008 al 2011 , elevata al 10% per le annualità dal 2004 al 2007.

Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro il 31/03/2012, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

L 'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l 'indicazione delle somme dovute a titolo d 'imposta o di maggiore imposta, con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

CAPO III
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI
ART. 6

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI IN MATERIA DI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI,

Le controversie tributarie, riguardanti l 'imposta comunale sugli Immobili, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento di una somma pari all'imposta dovuta incrementata di una sanzione del 5% rispetto al tributo dovuto per le annualità dal 2008 al 2011 , elevata al 10% per le annualità dal 2004 al 2007.

Ai fini di cui ai commi 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro il 31/03/2012, del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

L 'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l 'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d 'imposta o di maggiore imposta, con i relativi interessi legali, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione va allegata in originale all'istanza di definizione.

La parte che ha presentato l 'istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.

Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

CAPO IV
MODALITÀ DI VERSAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE,
RIGETTO DELLE ISTANZE, PUBBLICITÀ, EFFICACIA
ART. 7

**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, DI VERSAMENTO E
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

Per poter aderire alla definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2,3, 4, 5 e 6, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Viggianello, a pena di decadenza, entro il 30/04/2012, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (nel qual caso farà fede la data di spedizione), un'istanza per ciascun tributo che intendono definire in via agevolata. L'istanza deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'ufficio tributi del Comune di Viggianello e deve essere compilata in ogni sua parte indicando dettagliatamente:

- la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta
- l'indicazione delle somme versate
- gli estremi del versamento eseguito

L'istanza di definizione agevolata deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo d'imposta, ovvero da uno dei coobbligati, dall'erede o dal rappresentante legale, specificandone, in tal caso, la qualità (ad es. Erede, Amministratore, Liquidatore, Curatore Fall., ecc.).

Alla predetta istanza va inoltre allegata, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, l'attestazione originale del versamento dovuto.

L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:

- relativamente all'ICI: l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele
- relativamente alla Tarsu: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con riferimento all'unità immobiliare, eventualmente corredata dalla fotocopia in scala delle planimetrie dell'immobile oggetto del condono
- relativamente alla Tosap: dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele

Il pagamento dell'imposta/tassa o della maggiore imposta/tassa dovuta va effettuato:

- mediante versamento con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di VIGGIANELLO n. 14319859 o mediante modello F.24 dell'Agenzia delle Entrate

Nella causale del bollettino di conto corrente/bonifico devono essere specificati i seguenti elementi:

- indicazione di "CONDONO FISCALE"
- Tributo (ICI, TARSU o TOSAP)
- Anno/i oggetto del condono
- Numero Rata (eventuale)
- scadenza rata (eventuale)

Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata per ogni singolo tributo o per sommatoria di più tributi è pari o superiore ad € 500,00, su richiesta del contribuente l'importo dovuto può anche essere versato in tre rate bimestrali di pari importo, secondo le seguenti modalità:

a) la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione dell'istanza di definizione agevolata e l'attestazione originale del versamento va allegata all'istanza di definizione a pena di decadenza;

b) le altre 2 rate bimestrali, dovranno essere versate rispettivamente entro il 31 maggio 2012, 31 luglio 2012, con l'applicazione degli interessi legali; una volta effettuato il pagamento entro i termini di scadenza stabiliti, i soggetti interessati devono esibire all'Ufficio Tributi, entro il medesimo termine, l'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la presentazione dell'istanza unitamente al pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata.

Le rate successive alla prima eventualmente non versate saranno maggiorate della sanzione amministrativa del 30% e degli interessi legali e saranno rimosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo; alternativamente, l'Ente può procedere alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 39.

Con la presentazione dell'istanza di definizione agevolata il contribuente dichiara implicitamente di accettare la disposizione di cui al presente comma.

Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'art.13 del DLgs.472/97.

L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate dalla data di approvazione del presente regolamento a quella di pubblicazione del presente regolamento.

I versamenti delle somme dovute in base alla definizione agevolata non sono compensabili con eventuali crediti vantati dai contribuenti.

ART.8

CONTROLLO DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità e completezza dei dati contenuti nella istanze di definizione agevolata e, in caso di omissione del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento e/o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

L'ufficio tributi qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva, può richiedere l'integrazione di documenti o dati.

Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati, mediante versamento integrativo ed invio della relativa attestazione all'Ufficio tributi, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori.

ART.9

GESTIONE DEL SERVIZIO

Per la gestione di tutti i servizi e gli adempimenti previsti da questo regolamento è previsto l'accantonamento di un fondo incentivante per il personale pari al 10% delle somme effettivamente rimosse per ogni anno finanziario.

ART.10

ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dal comma 8 dell'art.27 della legge 28 dicembre 2001, n.448 entra in vigore alla data di pubblicazione della delibera di approvazione.

L'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà in caso di necessità di prorogare i termini del presente condono demandando alla Giunta Comunale le valutazioni ed gli adempimenti del caso.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO.
F.TO: DR. LUCA ROTONDI

IL SEGRETARIO COM.LE
F.TO: DR. MARIO O. BONAFINE

Prot. n° **260**

del **16.01.2012**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 della D.Leg.vo n.267 del 18.08.2000, viene iniziata in data **16.01.2012** la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per *quindici* giorni consecutivi.

-La presente non é soggetta a controllo preventivo di legittimità per effetto dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale n.03\2001.-

IL SEGRETARIO COM.LE
F.TO: DR. MARIO O. BONAFINE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal **16.01.2012** come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Leg.vo n.267\2000, senza reclami;

- In data _____ viene inviata al competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) ai sensi dell'art.127, c.3, del D.Lgs.n.267\2000 e per effetto della delibera di G.M. n. _____ del _____ -

E' divenuta esecutiva il giorno **16.01.2012**

-Perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, Comma 4)

-Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio com.le (art.134,c.2);

- Perché decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. (art.134,c.1);

- Dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata Comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

- Avendo il Co.Re.Co. _____ comunicato di non avere riscontrato vizi di _____ legittimità (art.133 comma 1) con provvedimento n. _____ di _____ reg., n. _____ di prot., nella seduta del _____

IL SEGRETARIO COM.LE
F.TO: DR. MARIO O. BONAFINE

Data _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo-

Data **16.01.2012**

IL SEGRETARIO COM.LE